



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA  
UNITÀ DI GESTIONE DELLE  
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE  
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Roma, 25 feb. 2000

Alle DIREZIONI MARITTIME

## LORO SEDI

Risposta al Foglio del .....  
Div. .... Sez. .... N. ....

Divisione DEM/2 Sez. ....  
Prot. N. DEM2A-0377 Allegati 1

A.2.16

**OGGETTO:** Disposizioni per la determinazione dei canoni demaniali marittimi. Lega Navale Italiana – A.N.M.I. - Canoni ricognitori.

**CIRCOLARE N° 95**  
**Serie I**  
**Titolo: Demanio Marittimo**

CAPITANERIE DI PORTO  
**LORO SEDI**

AUTORITA' PORTUALI  
**LORO SEDI**

e, per conoscenza:

COMANDO GENERALE DEL CORPO  
DELLE CAPITANERIE DI PORTO  
**S E D E**

**PRESIDENTI DELLE REGIONI**  
LIGURIA - TOSCANA - LAZIO -  
CAMPANIA - BASILICATA -  
CALABRIA - PUGLIA - MOLISE  
ABRUZZO - MARCHE - VENETO  
EMILIA ROMAGNA -  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Per opportuna conoscenza e norma si trasmette, in allegato, copia della nota n. DEM2A-2922/A.2.16 in data 24 febbraio 2000 con la quale sono state impartite le disposizioni di questa Unità di gestione relativamente all'applicabilità degli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione, in presenza di concessioni rilasciate in favore della Lega Navale Italiana e che devono intendersi estese anche agli altri soggetti che posseggano i necessari requisiti soggettivi e oggettivi, quali l'A.N.M.I.

per il  
**IL DIRIGENTE**  
F.to Dominici



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA  
UNITÀ DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE ED IL  
DEMNAIO MARITTIMO

Roma, 24 Febbraio 2000

Alla Autorità Portuale  
di

ANCONA

*Risposta al Foglio del .....*  
*Div. .... Sez. .... N. ....*

*Divisione* DEM2

*Sez. ....*

*Prot. N.* DEM2A- 0364

*Allegati* 1

A.2.16

**OGGETTO:** Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

e, per conoscenza

Lega Navale Italiana  
Presidenza Nazionale  
Via XXIV Maggio, 11  
ROMA

Con la nota n. 1548 del 19.04.99, la Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana ha chiesto di riconoscere come corretta la propria interpretazione in merito all'applicabilità del canone ricognitorio quando si tratti di concessioni demaniali marittime rilasciate a favore di proprie strutture periferiche anche per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto e ciò difformemente da quanto sostenuto da codesta Autorità portuale.

In proposito corre l'obbligo di precisare che la materia di cui trattasi è regolamentata, allo stato della vigente normativa, dall'articolo 7 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 combinato con il disposto dell'articolo 13, comma 1, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Si rileva, preliminarmente, che la previsione dell'articolo 39 del codice della navigazione non concretizza una riduzione della misura del canone bensì il riconoscimento, voluto dal Legislatore, della peculiarità del soggetto concessionario e delle finalità da questi perseguite e dalle quali deve rimanere estranea ogni attività reddituale.

L'accertamento dell'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, determina – per legge – l'applicazione del canone c.d. ricognitorio anche se il D.M. n. 343/1998 non ne fa espressa menzione.

E ciò appare anche dalla lettura de D.P.R. n. 509/1997 – concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione per le strutture dedicate alla nautica da diporto – con il quale se avesse voluto il legislatore avrebbe potuto rendere non applicabile alle tipologie concessorie da esso disciplinate il canone ricognitorio. Infatti né l’articolo 39 del codice della navigazione né l’articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione sono citati nell’articolo 9 concernente la “Inapplicabilità di norme”.

Ciò premesso, questa Unità di gestione, nel ribadire l’autonomia di codesta Autorità portuale nell’adozione di criteri diversi da quelle che valgono in campo nazionale, ricorda che essa rimane comunque condizionata dal disposto dell’articolo 7 della citata legge n. 494/1993 che impone di tener conto della esistenza di tipologie concessorie “protette”, tra le quali quelle di cui trattasi, riconducibili – ove ne siano accertati i presupposti – alle previsioni del citato articolo 39 del codice della navigazione.

Per quanto attiene alla fattispecie in esame, codesta Autorità, sotto il profilo della concreta determinazione della relativa misura annuale unitaria, pur non essendo vincolata all’applicazione di quella applicata in campo nazionale (1/10 e 1/50 di quella normale rispettivamente per le aree demaniali marittime e per il mare territoriale), dovrà – ove ritenga di discostarsene – deliberare l’approvazione di criteri che conducano comunque a fissare misure annue unitarie che riconoscano tangibilmente quelle categorie “protette” rispetto alle misure applicate in via generale per analoghe concessioni rilasciate da codesta stessa Autorità portuale.

per IL DIRIGENTE GENERALE

F.to MUCCI